



CORSO SICUREZZA D. Lgs. 81/08 Formazione dei dirigenti

.....
DOCENTE - Gabriele Vitiello

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

Formazione dei dirigenti

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Introduzione

Il D.Lgs. 81/08, con l'articolo 26 in materia di obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, prevede che il Datore di Lavoro Committente si renda promotore della cooperazione e del coordinamento ai fini della eliminazione o riduzione dei rischi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori propri e di quelli delle imprese appaltatrici presenti.

Introduzione

Si prende quindi atto che il lavoro in appalto all'interno dell'azienda del committente è di per sé un **fattore di pericolo che merita di essere considerato alla stregua di tutti gli altri fattori di pericolo** che possono esistere all'interno della realtà aziendale e per i quali il datore di lavoro deve procedere alla relativa valutazione ed alla adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

Introduzione

Elemento principale e conclusivo dell'attività di cooperazione e coordinamento è l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Introduzione

È quindi introdotto nella normativa di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro il concetto di coordinamento.

Tale concetto era assente nelle normative preesistenti.

Era invece presente nella normativa sulla sicurezza cantieri D.Lgs. 494/96.

Introduzione

Il Documento Unico di Valutazione del rischio da Interferenze (DUVRI) è di fatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del tutto affine a quello previsto nel caso di cantieri temporanei o mobili dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

La sua redazione non è riservata a un tecnico specialista (PSC), ma può essere redatto da chiunque: unico responsabile ne rimane il datore di lavoro committente.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Definizioni

Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF)

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Definizioni

Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di *rischi da interferenza*; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

Fonte: INAIL

DUVRI - DdL e Dirigenti

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Fornisce informazioni

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In questa fase il DLC, traendo informazioni, specialmente, dal DVR aziendale fornisce *dettagliate informazioni* in relazione ai rischi *specifici* presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, e da adottare, in relazione alla propria attività. Tale *nota informativa* dovrà essere considerata in ogni fase di attuazione del contratto di appalto, ad esempio, nella redazione di eventuali Piani Operativi di Sicurezza (POS) da parte dell'Appaltatore. Informazioni più dettagliate potranno essere, eventualmente, richieste alla figura dell'eventuale referente aziendale deputato alle attività di cooperazione e coordinamento con le imprese esterne.

Cooperazione e coordinamento

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;



Cooperare ovvero “contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione”

(Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)

Cooperazione e coordinamento

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Coordinare, ovvero “collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente” (Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459)

Scopi del DUVRI

La redazione del DUVRI è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio appaltatore, il quale deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.

I principali scopi del D.U.V.R.I., sono:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle vie di fuga, etc.);
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
- individuare i costi della sicurezza.

L'elaborazione del DUVRI è un obbligo a carico del Datore di Lavoro Committente.

Tale obbligo non rientra tra gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, pertanto può essere individuato un altro soggetto responsabile.

L'elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l'RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (delega, art. 16).

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, *anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne* tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

DUVRI – Documento unico

Ne consegue, automaticamente, che si deve trattare di uno strumento *dinamico* attraverso il quale il DLC individua e valuta i *rischi da interferenza*, generati all'interno dei propri ambienti di lavoro, dall'esecuzione di lavori/servizi/forniture, ad opera di Imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi.

Il DUVRI deve essere allegato a tutti i contratti di appalto e la sua versione aggiornata comunicata a tutte le Imprese appaltatrici; in sostanza, tale documento evolve in funzione dei diversi contratti in essere.

In linea generale, il DLC elabora, quando ancora *non conosce* l'operatore economico che acquisirà (il primo) appalto, un DUVRI *preliminare* (DUVRI rev. 0) che conterrà i rischi interferenziali *standard* ed i relativi costi della sicurezza; espletata la gara il DLC *conoscerà* l'operatore economico e perverrà, anche sulla scorta della *tecnologia* dell'Appaltatore, al DUVRI *definitivo* (DUVRI rev. 1).


Successivamente, appalto dopo appalto, si avvierà un processo dinamico:

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Circolare 14 novembre 2007, n. 24

Il documento unico di valutazione del rischio, inoltre, non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.


DUVRI = Documento unico

Con il contratto all'operatore A, il DLC elabora e consegna ad A il DUVRI rev. 1




DUVRI = Documento unico

In seguito, con il contratto all'operatore B, il DLC elabora e consegna ad A e B il DUVRI rev. 2



DUVRI = Documento unico

In seguito, con il contratto all'operatore C, il DLC elabora e consegna ad A, B e C il DUVRI rev. 3



I rischi da interferenza


Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ❑ immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- ❑ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
- ❑ esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- ❑ derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Non sono rischi da interferenza


Non presentano da interferenza:

- la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dei locali del committente intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale.





Caso b): interferenza spaziale (ma non temporale)



Caso c): interferenza temporale (ma non spaziale)

Fonte: INAIL

Interferenza spaziale, temporale

Considerazioni: errato asserire a priori l'assenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie od in ambienti diversi.

Ad esempio (caso B).

Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l'ingresso in sede dei lavoratori del DLC (prodotti particolarmente persistenti, ecc.)

Ad esempio (caso C).

Ristrutturazione edile, rumori, sostanze, vibrazioni, polveri, caduta materiali, impianti, ecc.



Caso d): interferenza temporale e spaziale

DUVRI – Contenuti

Il DUVRI dovrà contenere quanto meno:

- l'identificazione e la **descrizione del lavoro da svolgere**;
- l'individuazione dei **soggetti con compiti di sicurezza**;
- una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la **valutazione dei rischi, in riferimento all'area ed all'organizzazione delle lavorazioni da effettuare ed alle loro interferenze**;
- le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento (i) all'area, (ii) all'organizzazione ed (iii) alle lavorazioni;
- le **prescrizioni operative, le misure preventive e protettive nonché i DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni**;
- le **misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva**;
- le **modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi**;
- l'organizzazione per il **pronto soccorso e la gestione delle emergenze**;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità del lavoro da effettuare lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il **crono programma dei lavori**.

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da *interferenza* e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto *non rischioso*)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella *tecnologia* delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

Tesserino di riconoscimento

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tesserino di riconoscimento

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE

Casi di esclusione

In applicazione dell'art. 26, co. 3 *bis*, [D. Lgs. n. 81/2008](#), sono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di materiali o attrezzature.

Resta comunque l'obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

DUVRI – Contenuti

Il DUVRI deve essere:

- integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
- unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.

Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle singole Imprese.

All'atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:

- l'organizzazione interna dell'Azienda;
- i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
- le modalità di gestione dell'emergenza;
- le modalità di accesso alle aree di lavoro;
- le modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi;
- le linee di energia;
- ecc.

Tenuta della documentazione

SEZIONE VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

D.Lgs. 81/08

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
 - a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
 - b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
 - c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
 - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

D.Lgs. 81/08

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

- f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

D.Lgs. 81/08 Articolo 53 **Tenuta della documentazione**

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Sistema informativo nazionale prevenzione - SINP cos'è

Il SINP, previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 81/2008, è costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell'Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Inail, Ipsema, Ispesl, con il supporto del Cnel e il contributo di organismi paritetici e istituti di settore. Le parti sociali possono consultare periodicamente i flussi informativi del SINP, ad eccezione di quelli relativi alle attività di vigilanza.

Un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) ne disciplinerà l'attuazione e conterrà le disposizioni tecniche per la realizzazione, il funzionamento, il trattamento dei dati, le modalità di coinvolgimento delle forze armate e di polizia.

cosa fa

Ha l'obiettivo di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.

I flussi informativi devono concernere (almeno) il quadro del sistema produttivo ed occupazionale, dei rischi, della salute e della sicurezza, delle azioni istituzionali di prevenzione, della vigilanza.

dove "si trova"

La gestione tecnica ed informatica del SINP è affidata all'Inail, ente individuato anche per la titolarità del trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003).

Decreto 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 42)

Formazione dei dirigenti

D.Lgs. 81/08 Articolo 54

Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.